

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 12/06/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 20/02/12 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 71, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex art. 125-sexies TUB* degli oneri versati e non maturati, in misura pari ad € 991,33, oltre interessi legali dalla data di estinzione del prestito.

Costitutosi, l'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'inapplicabilità ai rapporti fra privati dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza *Lexitor*.

Nel merito, rileva di avere riconosciuto alla ricorrente, in sede di estinzione anticipata, la quota "maturanda" delle commissioni bancarie ed evidenzia la non rimborsabilità delle altre voci commissionali, in quanto riferite ad attività di natura *up front*.

Quanto al premio assicurativo non maturato, precisa che la Compagnia assicurativa ha già effettuato il relativo rimborso, in misura pari ad € 180,10, a mezzo bonifico bancario del 09/04/2020.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con successive memoria di replica, la ricorrente contesta le argomentazioni difensive dell'intermediario ed insiste nelle domande formulate in sede di ricorso.

### DIRITTO



La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:



- le commissioni di istruttoria (lett. *b* del prospetto economico) sono da qualificare come *up front*, essendo espressamente riferite a oneri e attività preliminari rispetto all'erogazione del prestito;
- la commissione a favore della banca (lett. *c*), di natura palesemente *recurring*, è dichiarata rimborsabile *pro quota* in caso di estinzione anticipata (v. art. 4);
- le spese amministrative (lett. *e*) devono considerarsi *recurring*, in ragione della loro ampia e generica formulazione (forfettariamente riferita a spese postali, di notifica e di amministrazione);
- le commissioni per l'intermediario finanziario (lett. *f*) hanno natura *recurring*, ricomprendendo attività a carattere continuativo, come il controllo della rete distributiva o la gestione dei rapporti con l'istituto finanziatore;
- le commissioni per l'intermediario del credito (lett. *g*) sono qualificabili come *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, preliminari all'erogazione del prestito, poste in essere dall'agente in attività finanziarie concretamente intervenute.

Quanto ai premi assicurativi, invece, l'intermediario ha affermato – con dichiarazione vincolante, non contestata dalla ricorrente – che la Compagnia di assicurazioni ha già rimborsato la quota di premio non goduto (€ 180,10), quantificata sulla base dei criteri di liquidazione specificati nelle condizioni di polizza. Stante la validità di criteri di rimborso alternativi al *pro rata temporis*, ove accettati da parte ricorrente (v. proposta di adesione alla polizza, versata in atti dall'intermediario), può ritenersi cessata, sul punto, ogni ragione del contendere.

Alla luce di quanto sin qui osservato, reputa il Collegio che parte istante abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece applicare, relativamente alle voci di costo *up front*, il suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in conteggio estintivo (€ 168,66 per commissioni bancarie), alla ricorrente compete, dunque, la complessiva somma di € 422,18 (oltre interessi legali dalla data del reclamo), per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	71	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	49	TAN	4,75%					
Denominazione		% rapportata al TAN	18,43%					
<i>Commissioni di istruttoria</i>				528,00 €	Up front	97,31 €		97,31 €
<i>Commissione bancaria</i>				432,00 €	Recurring	176,40 €	168,66 €	7,74 €
<i>Spese amministrative</i>				80,00 €	Recurring	32,67 €		32,67 €
<i>Commissioni intermediario finanziario</i>				480,00 €	Recurring	196,00 €		196,00 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				480,00 €	Up front	88,46 €		88,46 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>422,18 €</b>

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 422,18, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI